



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità per il 2016, che dispone l'autorizzazione di spesa, tra l'altro, anche per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

PRESO ATTO che lo stanziamento complessivo per l'anno 2016 sul capitolo 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato ridotto a 15 milioni di euro all'inizio del corrente esercizio finanziario;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 133 dell'11/04/2017 registrata alla Corte dei conti al n. 1-1814 dell'08/05/17 sulla base della quale sono state ripartite le risorse finanziarie per le quattro ciclovie turistiche di cui al comma 640 della legge di stabilità per il 2016;

VISTO il D.D. n.23 del 16/5/2017 con il quale, in attuazione della citata direttiva del Ministro n. 133 dell'11/04/2017 è messa a disposizione di ciascuna delle quattro ciclovie turistiche la quota di risorse, allocate sul capitolo 7582 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come riportato nella tabella seguente:

Ciclovie	Ripartizione risorse - progetto di fattibilità tecnica ed economica, IVA ed oneri fiscali compresi
Ciclovie del Sole	€ 1.066.728,00
Ciclovie VENTO	€ 2.753.487,51
Ciclovie dell'acquedotto pugliese	€ 814.064,09
Grande Raccordo Anulare delle Biciclette - GRAB di Roma	€ 146.400,00
TOTALE	€ 4.780.679,60

CONSIDERATO che in esito alla valutazione delle diverse esigenze prospettate in sede istruttoria nonché delle esigenze di sviluppo in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, si ritiene opportuno ed urgente attivare anche la linea di intervento relativa alla messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina allocando una quota delle risorse messe a

disposizione dal sopracitato comma 640 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'andamento del livello di incidentalità degli ultimi anni che ha coinvolto i ciclisti e l'esposizione al rischio che può derivare da un ulteriore aumento della mobilità di questa categoria nei prossimi anni portano a considerare interventi a favore della sicurezza di tale categoria tra quelli da attuare con priorità;

CONSIDERATO che per l'efficace raggiungimento degli obiettivi di sviluppo in sicurezza della mobilità di ciclisti di cui alle suindicate norme, è necessario promuovere e sostenere la progettazione e la realizzazione di interventi volti al perseguimento di tali finalità, soprattutto in ambito urbano in relazione all'entità della popolazione;

CONSIDERATO che gli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni territoriali e locali, sui cui ambiti di competenza ricadono i precisi compiti ed attività amministrative;

RITENUTO altresì che, al fine di una piena concertazione della attività, tenuto conto della identità delle ragioni sottostanti ed della omogeneità delle relative finalità, è opportuno applicare in via analogica le disposizioni normative di cui all' art.20 della legge 9 agosto 2013 n. 98, riguardante la riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 481 del 29/12/2016 registrato alla Corte dei conti al n. 1-672 del 01/02/2017, con il quale, in attuazione della suddetta legge n.98/13, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui all'art. 20 della legge 9 agosto 2013, n. 98, sulla base di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

CONSIDERATO che con il decreto ministeriale di cui sopra sono state altresì previste le disposizioni concernenti la categoria e la tipologia degli interventi realizzabili, i criteri di selezione degli stessi e le procedure amministrative per l'inoltro al Ministero del programma degli interventi selezionato, le cui clausole possono essere utilizzate anche nell'ambito delle presenti attività;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni consentono, quindi, di definire anche per gli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina finanziati con il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015, le modalità di individuazione degli

stessi sulla base di un programma formulato dalle Regioni e Province autonome, in esito a procedure selettive delle proposte progettuali degli Enti locali che hanno evidenziato esigenze di protezione della sicurezza della circolazione ciclistica cittadina meritevoli di accoglimento:

RITENUTO necessario prevedere un cofinanziamento da parte degli Enti locali per la progettazione e la realizzazione di interventi che hanno immediate ricadute sulla sicurezza della circolazione dei ciclisti nei rispettivi territori, al fine di assicurare la piena omogeneità con le procedure di cui alla legge 98/13, nonché ampliare le attività realizzative con gli apporti finanziari degli enti beneficiari, in relazione ai limiti del finanziamento statale erogabile;

VISTI i residui di stanziamento di provenienza 2016, presenti sul capitolo 7582 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina" per un importo pari a euro 10.219.320,40;

VISTE il capitolo 7333 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico, spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale" che presenta al pg 1 residui di stanziamento di provenienza 2016 per un importo pari a euro 1.083.675,29 e al pg 3 uno stanziamento, per l'anno 2017, pari a 3.484.688,00;

RITENUTO pertanto di poter destinare le somme sopra disponibili, pari a complessivi euro 14.787.683,69 alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

CONSIDERATO che gli interventi sono destinati ad un miglioramento della sicurezza dei ciclisti e ad eliminare o ridurre situazioni di rischio che tengano conto anche dell'incidentalità pregressa;

VISTE le statistiche ISTAT relative al numero dei ciclisti morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2014, 2015 e 2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 189 del 24/09/2012, emanato in attuazione del Decreto legislativo 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

RITENUTO necessario, in attuazione del disposto normativo concernente gli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina di cui al comma 640 dell'art. 1 della

legge n.208 del 28 dicembre 2015, suddividere la somma di euro 14.787.683,69 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con criteri analoghi a quelli utilizzati nei programmi di attuazione del PNSS e nel D.M. 481/2016, prevedendo così una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

CONSIDERATO in particolare che, al netto della quota fissa pari a complessivi 3.150.000,00 euro, occorre procedere al riparto della somma residua pari a complessivi euro 11.637.683,69 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'intesa sulla proposta di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica, nonché sulle relative procedure di attuazione del disposto normativo, espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 21/12/2017;

D E C R E T A

ART. 1

Destinazione delle risorse

La somma complessiva di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7582/MIT quali residui di stanziamento di provenienza 2016 ed euro 4.568.363,29 a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333/MIT per euro 1.083.675,29 quali residui di stanziamento di provenienza 2016 ed euro 3.484.688,00 quale stanziamento di competenza 2017, viene destinata al cofinanziamento, nella misura massima del 50%, del costo della progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

ART. 2

Modalità di individuazione degli interventi

Gli interventi da realizzare sono individuati mediante un programma da cofinanziare definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a seguito di specifica procedura selettiva fondata sui criteri nel seguito indicati, tra le istanze inoltrate dagli Enti locali interessati, titolari delle competenze amministrative in materia di circolazione ciclistica cittadina.

Le proposte regionali saranno inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità indicate nell'articolo 7 del presente decreto.

ART.3 Piano di riparto

Al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 28 dicembre 2015, per la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da piano di riparto seguente, l'importo complessivo di euro 14.787.683,69.

Regione /Provincia autonoma	Quota fissa (A)	Coefficiente riparto quota variabile	Quota variabile (B)	Finanziamento assegnato (A+B)	Quota a valere sul cap. 7582	Quota a valere sul cap. 7333
Piemonte	€ 150.000,00	0,0635585706	€ 739.674,54	€ 889.674,54	€ 614.827,13	€ 274.847,41
Valle d'Aosta	€ 150.000,00	0,0010549184	€ 12.276,81	€ 162.276,81	€ 112.144,59	€ 50.132,22
Lombardia	€ 150.000,00	0,2336697543	€ 2.719.374,69	€ 2.869.374,69	€ 1.982.937,96	€ 886.436,73
P.A. Bolzano	€ 150.000,00	0,0159723324	€ 185.880,95	€ 335.880,95	€ 232.117,15	€ 103.763,80
P.A. Trento	€ 150.000,00	0,0102603319	€ 119.406,50	€ 269.406,50	€ 186.178,67	€ 83.227,83
Veneto	€ 150.000,00	0,1511232567	€ 1.758.724,66	€ 1.908.724,66	€ 1.319.061,81	€ 589.662,85
Friuli-Venezia Giulia	€ 150.000,00	0,0298600641	€ 347.501,98	€ 497.501,98	€ 343.808,55	€ 153.693,43
Liguria	€ 150.000,00	0,0181077047	€ 210.731,74	€ 360.731,74	€ 249.290,78	€ 111.440,96
Emilia-Romagna	€ 150.000,00	0,1817483338	€ 2.115.129,62	€ 2.265.129,62	€ 1.565.362,49	€ 699.767,13
Toscana	€ 150.000,00	0,0966140314	€ 1.124.363,54	€ 1.274.363,54	€ 880.674,05	€ 393.689,49
Umbria	€ 150.000,00	0,0074706487	€ 86.941,05	€ 236.941,05	€ 163.742,78	€ 73.198,27
Marche	€ 150.000,00	0,0256916113	€ 298.990,85	€ 448.990,85	€ 310.283,98	€ 138.706,87
Lazio	€ 150.000,00	0,0432211627	€ 502.994,22	€ 652.994,22	€ 451.264,53	€ 201.729,69
Abruzzo	€ 150.000,00	0,0121834588	€ 141.787,24	€ 291.787,24	€ 201.645,33	€ 90.141,91
Molise	€ 150.000,00	0,0008506341	€ 9.899,41	€ 159.899,41	€ 110.501,64	€ 49.397,77
Campania	€ 150.000,00	0,0267717658	€ 311.561,34	€ 461.561,34	€ 318.971,07	€ 142.590,27
Puglia	€ 150.000,00	0,0352751016	€ 410.520,47	€ 560.520,47	€ 387.358,72	€ 173.161,75
Basilicata	€ 150.000,00	0,0029173609	€ 33.951,32	€ 183.951,32	€ 127.123,19	€ 56.828,13
Calabria	€ 150.000,00	0,0069534791	€ 80.922,39	€ 230.922,39	€ 159.583,47	€ 71.338,92
Sicilia	€ 150.000,00	0,0284013836	€ 330.526,32	€ 480.526,32	€ 332.077,19	€ 148.449,13
Sardegna	€ 150.000,00	0,0082940951	€ 96.524,05	€ 246.524,05	€ 170.365,31	€ 76.158,74
Totale	€ 3.150.000,00	1,0000000000	€ 11.637.683,69	€ 14.787.683,69	€ 10.219.320,40	€ 4.568.363,29

Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa a favore delle Regioni e delle Province autonome in relazione alle somme disponibili, le quali potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali da parte degli Enti interessati ad ottenere il finanziamento ed alla conseguente formulazione del programma da cofinanziare.

ART. 4 Tipologie di interventi

Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 8 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo.

In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano a titolo esemplificativo:

- a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
- b. realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti;
- c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
- d. creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale;

Gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.

ART.5

Soggetti attuatori

I presenti contributi sono destinati ai Comuni le cui proposte progettuali sono state selezionate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto ed incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato successivamente. Detti Enti assumeranno, per quanto di competenza, le funzioni di soggetti attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento. Le suddette attività saranno svolte sotto il controllo, la vigilanza e la sovrintendenza della propria Regione/Provincia autonoma di appartenenza.

ART. 6

Copertura complessiva della spesa

Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dalla Regioni e Province autonome nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente, prima dell'avvio delle procedure selettive, sulla base un di piano di investimenti che potrà altresì prevedere il concorso alla spesa da parte degli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. A tal fine non possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali.

ART.7

Presentazione programma di interventi

Le Regioni e le Province autonome, entro il termine di 180 giorni decorrente dalla comunicazione della piena esecutività del presente decreto ed in esito alla procedure selettive adottate, a pena di decadenza, presenteranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi approvato con apposito atto deliberativo della Giunta regionale/provinciale, titolare delle funzioni di programmazione, contenente:

- 1) Schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso, il termine presunto di ultimazione, e le ulteriori informazioni;
- 2) Scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità;
- 3) Prospetto di copertura della spesa complessiva.

Al fine di uniformare le attività, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà alle Regioni e Province autonome il fac-simile dei suddetti esemplari.

Il programma di cui sopra costituirà l'oggetto di una apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base allo schema allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'atto convenzionale verranno regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

In caso di mancata presentazione del programma di interventi nei termini previsti, verrà dichiarata la decadenza dal finanziamento assegnato.

Lo stesso potrà essere eventualmente riassegnato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, agli interventi selezionati dalle altre Regioni/Province autonome che non hanno potuto trovare copertura finanziaria iniziale nel riparto del presente decreto, seguendo l'ordine di costo della quota statale degli interventi, dal più alto al più basso, previa verifica della copertura finanziaria assicurata dall'Ente locale cofinanziatore.

ART. 8

Criteri di selezione degli interventi

Le Regioni e le Province autonome procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

- delle effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;

- dall'efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;

- delle possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale.

A riguardo le Regioni possono utilizzare anche le risultanze delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività dei Centri di monitoraggio della sicurezza stradale, nonché delle procedure di selezione per gli interventi finanziati con i fondi di cui al D.M. 481/16.

A tal fine, nell'assegnazione dei finanziamenti agli enti beneficiari potrà essere adottata la procedura ritenuta più idonea tra quella concertativa, competitiva o mista.

ART.9

Variazioni finanziarie

Qualora fossero disponibili ulteriori risorse finanziarie per le medesime finalità di cui al presente decreto, si procederà alla loro assegnazione in proporzione ai coefficienti del piano di riparto.

Nel caso in cui dovessero essere apportare variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa saranno variati in proporzione ai coefficienti del piano.

ART.10

Registrazione

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

